

GPSTAR evolution

Aggiornamento

Ver. 09.02.0

del 23/02/2023

Una persona che lavora dovrebbe avere anche il tempo per ritempersi, stare con la famiglia, divertirsi, leggere, ascoltare musica, praticare uno sport. Quando un'attività non lascia spazio a uno svago salutare, a un riposo riparatore, allora diventa una schiavitù.

Papa Francesco

IC Software S.r.l.

Via Napoli, 155 - 80013 Casalnuovo di Napoli (NA)

P.IVA: 01421541218 - CF: 05409680633 - I REA: 440890/87 - Napoli

Tel.: +39 081. 844 43 06 - Fax: +39 081. 844 41 12 - Email: info@icsoftware.it

INDICE

CU 2023 redditi 2022	3
Bonus carburante 2023	3

CU 2023 redditi 2022

A seguito dell'aggiornamento del 21/02/2023, è stata riscontrata un'anomalia sulla generazione delle CU e precisamente sul punto "6 - Contributi a carico del lavoratore trattenuti della sezione Dati previdenziali ed assistenziali", in pratica gli utenti che hanno selezionato l'opzione di creare detto punto al netto degli esoneri contributivi la procedura indicava un valore errato in detto campo in presenza di cedolini con mensilità aggiuntiva separata.

Gli utenti che hanno generato le CU barrando l'opzione indicata in figura sono invitati a rigenerare le stesse.

Barrare se si desidera compilare il punto 6 dei dati previdenziali al netto degli esoneri contributivi riconosciuti ai dipendenti



Bonus carburante 2023

Con la conversione in legge del decreto Legge n. 5/2023, è stata modificata la norma che prevede l'erogazione, da parte dei datori di lavoro, di buoni carburante del valore massimo di 200,00 per ogni lavoratore dipendente che continueranno ad essere esenti fiscalmente ma dovranno essere assoggettati a contribuzione.

Allo scopo sono state aggiunte due nuove voci all'archivio, la prima identificata dal codice **9234** (REC. CONT. BONUS DL 5/2023) utile nel caso in cui sono stati indicati sui precedenti cedolini buoni carburanti con la voce **9229 - B. CARBURANTE DL 5/2023**, ovviamente non più utilizzabile dal presente aggiornamento, ed una seconda **9235** (B. CARBURANTE DL 5/2023) da utilizzarsi per l'erogazione dei buoni carburanti, fino ad un massimo di 200,00, esenti solo fiscalmente così come previsto dalla norma vigente.

Nell'ipotesi si renda necessario ottenere un elenco dei dipendenti interessati, procedere come di seguito:

- Accedere alla procedura **QZ6** (Stampa voci pagate)
- Cliccare sul tasto [F3] ed aggiungere tutte le ditte [Tutti]
- Cliccare sul tasto [Fine]
- Indicare il periodo interessato (01/01/2023 – 28/02/2023)
- Indicare nel campo "Indicare nel campo "Stampa voce/i che hanno il codice voce" il codice **9229**
- Cliccare su tasto stampa per stampare il tabulato (ovviamente se la procedura non produce un documento, non siete interessati al problema per nessun'azienda)



Articolo 1 (Riformulato con la conversione in legge del D.L. n. 5/2023)

Disposizioni in materia di bonus carburante e di trasparenza e controllo del prezzo di vendita al pubblico di carburante per autotrazione

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 51, comma 3, terzo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il valore dei buoni benzina o di analoghi titoli per l'acquisto di carburanti ceduti dai datori di lavoro privati ai lavoratori dipendenti, nel periodo dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, non concorre alla formazione del reddito del lavoratore, se di importo non superiore a euro 200 per lavoratore. L'esclusione dal concorso alla formazione del reddito del lavoratore, disposta dal primo periodo, non rileva ai fini contributivi. Agli oneri derivanti dal presente comma, valutati in 13,3 milioni di euro nell'anno 2023 e in 1,2 milioni di euro nell'anno 2024, si provvede, quanto a 7,3 milioni di euro nell'anno 2023, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica

economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e, quanto a 6 milioni di euro nell'anno 2023 e a 1,2 milioni di euro nell'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.